





rispetto alla soglia – da individuarsi alla data della pattuizione - dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia), da verificarsi ex ante, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato.  
In caso di superamento delle soglie usuarie, quanto meno nell'ipotesi del c.a. "worst case", che ricorre quando il prenditore del finanziamento risulta insolvente ad ogni scadenza ma provvede ad effettuare versamenti che coprono solo ed esclusivamente gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia non appena vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo, provveda a due distinte ricostruzioni, calcolando: a) l'importo totale degli interessi corrisposti dal mutuatario; b) la sola porzione di interessi debordanti rispetto alla soglia usuarie".

**p.q.m.**

RIMETTE la causa in istruttoria;

DISPONE procedersi a CTU contabile per accertare quanto in parte motiva;

NOMINA consulente tecnico di ufficio il dott. \_\_\_\_\_ con studio in Via \_\_\_\_\_  
(TO);

FISSA per il conferimento dell'incarico l'udienza del 25 settembre 2018 ore 10,45.

Si comunichi e si avvisi il CTU.

Torino, 24 luglio 2018

**IL CONSIGLIERE EST.**

Dott. Gian Paolo Macagno

**IL PRESIDENTE**

Dott. Renata Silva

